



III° SETTORE – AREA DI VIGILANZA COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 13653

Lì, 09 Luglio 2015

ORDINANZA N. 48/2015

Il Responsabile del III Settore

VISTO il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 28/20-2015 redatto in data 24/06/2015 dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV) con il quale, a seguito di attività di indagini svolte nei confronti dell'Esercizio Pubblico all'insegna "Beviamoci Su" ubicato in Atripalda (AV) alla Via Roma n. 1 – 3, è stato accertato che i sigg. :

- ❖ Nunziata Mariantonia, nata ad Avellino il 15/07/1982 e residente in Atripalda (AV) alla Via Ferriera n. 23 – nella sua qualità di titolare della società "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648;
- ❖ Picariello Festa Carlo, nato ad Avellino il 25/01/1996 ed ivi residente alla via Contrada Bagnoli n. 35/a – nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648;

organizzavano e facevano tenere con metodicità ampiamente programmata, organizzata e pubblicizzata, nelle serate del 04 – 10 – 15 e 24 maggio 2015 e in altre date sin dal mese di marzo 2015 con cadenza sistematica, spettacoli musicali con l'installazione di strumentazione elettronica e tradizionale per la produzione e la diffusione di musica, amplificatori e con la presenza di animatori, intrattenimenti, musicisti e gruppi musicali noti, senza la prescritta licenza dell'Autorità, modificando quindi la normale conformazione e destinazione del locale e dell'area di pertinenza esterna senza la prescritta licenza in violazione all'art. 68, comma 1, del Regio Decreto n. 773/1931 e art. 666, commi 1, 3 e 4 del Codice Penale implicando tale comportamento una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 258,00 a € 1.549,00 senza però ammettere il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che lo svolgimento degli spettacoli musicali è stato caratterizzato da un enorme afflusso di pubblico attraverso l'intrattenimento delle persone finanche in strada facendo registrare problematiche connesse al parcheggio dei veicoli e all'intensificazione del traffico veicolare in prossimità del locale oltre al potenziale disturbo della quiete pubblica;

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione;

CONSIDERATO che il Comando Stazione Carabinieri con la citata nota chiede l'emissione del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione (o altro titolo abilitativo) per l'esercizio dell'attività di somministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 del TULPS ed avendo i sigg. Nunziata Mariantonia e Picariello Festa Carlo abusato, reiteratamente, dell'autorizzazione concessagli;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

RITENUTO applicabile al caso di specie la sospensione del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (BAR);

VISTO l'art. 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;



VISTI gli artt. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
VISTO l'art. 10 del TULPS;
VISTO l'art. 666 del Codice Penale;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "T.U. della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 6091 del 03/04/2015 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Ai sigg. :

- ❖ Nunziata Mariantonia, nata ad Avellino il 15/07/1982 e residente in Atripalda (AV) alla Via Ferriera n. 23 – nella sua qualità di titolare della società "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648;
- ❖ Picariello Festa Carlo, nato ad Avellino il 25/01/1996 ed ivi residente alla via Contrada Bagnoli n. 35/a – nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648;

la sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo B di cui alla Legge 287/91 (BAR) – Pratica SUAP nr. 02818300648-03122014-1039 del 03/12/2014, all'insegna "Beviamoci Su" in ditta "Sandrissimo s.r.l." – Partita IVA 02818300648, per un periodo di 4 (quattro) giorni e precisamente dalle ore 00:00 del 20 luglio 2015 alle ore 23:59 del 23 luglio 2015.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Cap. Dr. Vincenzo Salsano presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ⊕ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ⊕ *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, 09 Luglio 2015

F.to

*Il Responsabile del III Settore
Cap. Dr. Vincenzo Salsano*